SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 221

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI, BONO PARRINO e BISSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1987

Legge-quadro per il servizio di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea

ONOREVOLI SENATORI. – Il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone si presenta sul territorio nazionale in forme molto disuniformi che non giovano alla funzionalità del servizio e sono causa di disagi per gli utenti.

Manca infatti una normativa quadro nazionale e ciò ha comportato sul piano locale una proliferazione di regolamenti, normative e modalità tariffarie tra loro disuniformi che provocano anche scompensi nelle condizioni e nella remunerazione del lavoro della categoria, suscitano diffidenze e scoraggiano l'utenza.

Tale stato di cose è tanto più dannoso quanto più diviene importante la funzione del servizio pubblico non di linea nel quadro dei problemi del traffico urbano ed interurbano.

È auspicabile infatti che, particolarmente per il traffico urbano, il servizio pubblico non di linea possa sempre più costituire una valida e competitiva alternativa dell'uso del mezzo privato ed un efficiente supporto al servizio pubblico di linea anche in vista di ormai indilazionabili provvedimenti limitativi e riorganizzativi della mobilità.

Il presente disegno di legge-quadro sul servizio pubblico non di linea ha come prima finalità quella di fornire una disciplina organica ed omogenea su tutto il territorio nazionale, all'interno della quale le regioni ed i comuni eserciteranno le proprie competenze istituzionali. Altre finalità prioritarie del provvedimento sono quelle di definire lo *status* giuridico dei titolari di licenze e le norme di trasferibilità delle stesse.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

La normativa attualmente vigente è principalmente quella contenuta nell'articolo 113 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel testo unico delle leggi sulla circolazione stradale del 1959.

Tale testo unico, all'articolo 57, classifica come «uso pubblico» il trasporto di persone e cose in servizio di piazza (taxi) e quello in servizio di linea (autoservizi), come «uso privato» il trasporto di autonoleggio con conducente.

La normativa vigente ha però come finalità principale quella di regolare l'ammissione alla circolazione dei mezzi e non già quella di regolamentare il settore.

Il problema non è nuovo e nelle due ultime legislature furono presentati numerosi disegni di legge, nessuno dei quali riuscì tuttavia a completare l'*iter* legislativo pur raggiungendo l'approvazione di un ramo del Parlamento.

Il presente disegno di legge si compone di sedici articoli i cui contenuti possono così essere sintetizzati:

Articolo 1. – Definizione del servizio come complementare e integrativo a quello pubblico ed effettuato su richiesta dell'utente. Viene quindi superata la precedente distinzione del testo unico del 1959 che classificava come «uso pubblico» il servizio di taxi ed «uso privato» quello di autonoleggio.

Articolo 2. – Definizione del servizio di taxi quale servizio pubblico che si rivolge ad utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico, tariffa predeterminata dagli organi competenti, prelevamento dell'utente nell'area comunale e prestazioni obbligatorie.

Articolo 3. – Definizione del noleggio con conducente caratterizzato da utenza specifica e stazionamento all'interno di rimesse o spazi pubblici appositamente destinati.

Articolo 4. – Competenze regionali: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e secondo il presente disegno di legge le regioni stabiliscono i criteri generali e delegano ai comuni i regolamenti e le funzioni amministrative attuative; presso le regioni ed i comuni sono costituite apposite commissioni.

Articolo 5. – Competenze comunali: i comuni predispongono i regolamenti comunali che stabiliscono: 1) il numero degli autoveicoli; 2) le modalità del servizio; 3) i criteri per le tariffe dei taxi; 4) i requisiti per le licenze.

Articolo 6. – Figura giuridica del taxista: i titolari di licenza di taxi sono piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile. La licenza può essere dagli intestatari conferita ad organismi associativi e cooperativi con facoltà di recesso. Presso le camere di commercio è istituito un apposito ruolo per i taxisti.

Articolo 7. – Figura giuridica dell'autonoleggiatore: i titolari di licenza possono essere lavoratori autonomi, imprese private e cooperative che svolgano esclusivamente tale tipo di attività. Sono consentite cooperative di servizio, associazioni e consorzi cui possono essere conferite le licenze con facoltà di recesso. Presso le camere di commercio sono istituiti speciali ruoli per gli autonoleggiatori.

Articolo 8. – Rilascio della licenza: si ottiene attraverso concorso pubblico da parte di chi ha la disponibilità del mezzo; non è ammesso il cumulo delle licenze; per l'autonoleggio è necessaria la disponibilità dell'autorimessa.

Articolo 9. – Trasferibilità delle licenze: è ammessa la trasferibilità dopo cinque anni dall'acquisizione, dopo il sessantesimo anno di età ed in caso di invalidità o ritiro definitivo della patente; il trasferente non può acquisire altra licenza per cinque anni; in caso di morte la licenza passa agli eredi.

Articolo 10. – Sostituzione alla guida per i taxisti: è ammessa, previa comunicazione, per malattia, riposo settimanale, ferie, chiamata alle armi ed incarichi sindacali o pubblici, sospensione di patente o decesso del titolare. Il rapporto di lavoro deve essere normato con contratto collettivo nazionale.

Articolo 11. – Obblighi del titolare: i taxisti sostano su aree pubbliche predeterminate; mentre è vietata la sosta agli autonoleggi, con

deroga, su autorizzazione comunale, per zone particolari quali aereoporti, porti e stazioni ferroviarie.

Articolo 12. – Ruoli: i taxisti e gli autonoleggiatori debbono essere iscritti in appositi ruoli presso le camere di commercio previo esame da parte di apposita commissione regionale.

Articolo 13. – Caratteristiche delle autovetture: per i taxi tassametro e scritta luminosa; per gli autonoleggi solo la scritta interna.

Articolo 14. – Tariffe: predeterminate a tassametro per i taxi; concordate per gli autonoleggi.

Articolo 15. – Disposizioni particolari: il servizio di taxi a noleggio è aperto a tutti i soggetti portatori di *handicaps*. Per i comuni di minori dimensioni sono previste deroghe alla normativa.

Articolo 16. – Abrogazioni di norme: sono abrogate le norme incompatibili con quelle della legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Definizione*)

1. Sono definiti autoservizi non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e natante.

Art. 2.

(*Servizio di taxi*)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; è un servizio pubblico che si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stanziamento avviene in luogo pubblico; la tariffa viene determinata amministrativamente dagli organi che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale; la prestazione del servizio è obbligatoria.

2. I natanti che svolgono un servizio pubblico di trasporto di persona, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali e per il cui stazionamento sono previste apposite aree, vengono assimilati, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non dovranno applicarsi le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei

traffici via acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione.

Art. 3.

(*Servizio di noleggio con conducente*)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede fisica o amministrativa del vettore ovvero in appositi siti designati dall'amministrazione comunale, richiesta di prestazione singola o articolata.

2. Lo stazionamento dei mezzi ai fini della prestazione del servizio deve avvenire presso la sede del vettore oppure in spazi pubblici appositamente destinati dall'amministrazione comunale.

3. Il titolare della licenza di servizio di noleggio dovrà disporre di uno spazio privato per il ricovero di tutti i mezzi destinati al servizio.

Art. 4.

(*Competenze regionali*)

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per l'attività di cui al precedente articolo 1, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative della materia di cui al comma precedente, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che devono operare in riferimento alla esecuzione del servizio e all'applicazione dei regolamenti.

5. In dette commissioni deve essere riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria e alle associazioni degli utenti.

6. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

7. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

(*Competenze comunali*)

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti per l'attività di cui al precedente articolo 1, devono stabilire:

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla guida, se esistenti, è rilasciata una quota delle nuove licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge determinata dai singoli comuni, sentita la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 4.

Art. 6.

(*Figura giuridica del taxista*)

1. Il titolare di licenza per l'esercizio di taxi è un piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, abilitato alla guida di auto pubbliche in conformità alle vigenti leggi ed iscritto in un apposito ruolo da istituirsi presso la camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, ai sensi del successivo articolo 12.

2. Il titolare di licenza può aderire a cooperative di servizio, associazioni o consorzi nelle forme di legge; in tali casi è consentita la possibilità di conferire la licenza agli organismi suddetti e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza ed esclusione.

Art. 7.

(*Figura giuridica dell'autonoleggiatore*)

1. Le licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate a lavoratori autonomi, ad imprese private e cooperative che svolgano esclusivamente tale tipo di attività.

2. Sono consentite forme cooperative di servizio, associazioni e consorzi tra i titolari di licenza nelle forme di legge; in tali casi è ammessa la possibilità di conferire la licenza agli organismi suddetti e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione.

3. I conducenti delle vetture in servizio da noleggio debbono essere iscritti negli speciali ruoli di cui all'articolo 12.

Art. 8.

(*Modalità per il rilascio delle licenze*)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso.

2. La concessione formale della licenza è subordinata alla proprietà o alla disponibilità in *leasing* del veicolo.

3. Per il servizio di taxi non è ammesso il cumulo delle licenze.

4. Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il rilascio della licenza di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità

di spazi privati per il ricovero dei mezzi di servizio o di un pontile d'attracco dove rispettivamente le autovetture o i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

Art. 9.

(*Trasferibilità delle licenze*)

1. La licenza per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di cui al precedente articolo 1 è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia licenziatario da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia inabile permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio, se in possesso dei requisiti previsti, ovvero possono trasferirla ad altri.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può più esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10.

(*Sostituzione alla guida*)

1. I tassisti di cui al precedente articolo 6 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per riposo settimanale di un giorno;

c) per chiamata alle armi;

d) per un periodo di ferie non superiore ai tre giorni;

e) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

f) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

g) per trasferimento agli eredi del titolare defunto.

2. La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza.

3. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori similari, da rapporto di familiare collaborazione attestato dall'albo delle imprese artigiane, o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11.

(Obblighi dei titolari di licenza)

1. Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. I viaggi devono essere effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione.

3. Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di autovetture, è consentito ai comuni indicare aree pubbliche in zone di particolare interesse, quali stazioni, porti ed aeroporti, su cui autorizzare la sosta dei mezzi.

Art. 12.

(Ruoli)

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituiti appositi ruoli per taxisti, sostituti alla guida e conducenti di veicoli di autonoleggio, ai quali possono essere iscritti coloro che sono in

possesso dell'abilitazione alla guida di auto pubbliche secondo le vigenti leggi.

2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità al servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica, a norme comportamentali e di pronto intervento e soccorso.

3. I ruoli vengono istituiti dalle regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine le regioni nominano le commissioni e fissano i criteri di ammissibilità.

Art. 13.

(*Caratteristiche delle autovetture*)

1. Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Le autovetture destinate al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

3. Ad ogni veicolo munito di licenza sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «Servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

4. Le autovetture destinate al servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta «Noleggio».

Art. 14.

(*Tariffe*)

1 Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato e determinato dalla competente autorità amministrativa.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. Il prezzo del trasporto per le vetture da noleggio viene direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere

effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme che stabiliscono i criteri di una tariffa chilometrica minima e massima da applicare per i servizi di noleggio con conducente per autovetture.

Art. 15.

(*Disposizioni particolari*)

1. Il servizio di taxi e di noleggio è aperto a tutti i soggetti portatori di *handicaps*.

2. I comuni dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio, il numero ed il tipo di vetture già esistenti da attrezzare anche al trasporto pubblico di persone portatrici di *handicaps* di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, che sono determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale, dell'intensità del movimento turistico di cura o di soggiorno, gli autoveicoli per il servizio di taxi sono esonerati dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio con conducente facciano anche servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali relative al servizio di taxi.

Art. 16.

(*Abrogazione di norme*)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme della presente legge.

2. I regolamenti comunali devono essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.